



Dimitri De Rada*

Cancel Culture e diritto all'accesso all'informazione**

SOMMARIO: 1. *Cancel culture*. Definizione e ragioni di interesse. – 2. Il diritto ad essere informati. – 3. Le armi della *cancel culture*: motori di ricerca, *social media* e dati. Eliminazione di informazioni, modificazione di informazioni, attivazione dei comportamenti dell'utente. – 4. Cancellazione, oblio e “filtraggio” Vs Informazione e Verità storica. – 5. Conclusioni: per un'etica della tolleranza.

1. *Cancel culture*. Definizione e ragioni di interesse

Negli ultimi anni il tema della c.d. *cancel culture*¹ si è sempre più posto all'attenzione² del dibattito mediatico, politico e sociale³. Ciò anche a causa della notorietà dei personaggi che ne sono stati vittima, nonché del rilievo pubblico dei temi che l'hanno innescata.

Si pensi, ad esempio, al caso di J.K. Rowling, ovvero, più di recente, agli avvenimenti negli Stati Uniti legati al movimento “*MeToo*” o “*Black Lives Matter*”⁴, arrivando sino alla vandalizzazione di statue di Cristoforo Colombo, Thomas Jefferson e di George Washington⁵. Anche il nostro Paese, in una forma sensibilmente più ridotta e di minor impatto, ha visto

* Avvocato del Foro di Pavia e docente a contratto presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ M. D. CLARK, *Drag them: A brief etymology of so-called “cancel culture”*, in *Communication and the Public*, 5/2020, 88 ss.

² Il sintagma “cancel culture” è stata definita “parola dell'anno” 2019 dal Macquarie Dictionary, che è il più noto dizionario australiano e che in Oceania viene considerato un'autorevole fonte sull'evoluzione della lingua inglese. Ciò è indicativo di come tale espressione sia rappresentativa del linguaggio e della società e di come sono cambiati nei dodici mesi appena trascorsi influenzandosi a vicenda.

³ Uno degli aspetti che più colpisce della vicenda è il supporto a simili movimenti da parte di politici ovvero membri dell'Accademia. Sul punto anche O.F. VON FEIGENBLATT, *The Importance of Historical Heritage and the Fallacy of the Cancel Movement: International Case Studies*, in *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences*, 10, 3/2020.

⁴ Per altri esempi connessi a vicende relative a personaggi del mondo dello spettacolo, o a vicende diventate di dominio pubblico su internet, si veda ad esempio N.K. CARR, *How Can We End# CancelCulture-Tort Liability or Thumper's Rule?*, in *Cath. UJL & Tech*, 28, 2019.

⁵ O.F. VON FEIGENBLATT, *cit.*

episodi simili: si pensi ai casi di sfregio di statue di personaggi storici o comunque celebri di cui si chiede la rimozione dalla “memoria” collettiva⁶.

Si tratta in buona sostanza di un attivismo che nasce *on line*, per poi innescare azioni nel mondo reale, che tenta di rimuovere dalla presenza pubblica e produzione culturale o - in generale dalla “*mainstream culture*” - persone o aziende che si considerano colpevoli di aver sostenuto – anche in passato, o con presunte singole azioni personali – valori contrari a quelli degli attivisti⁷. Rispetto al bersaglio si parla di “*Character assassination*” o “*Social Murder*”.

La *cancel culture* si differenzia dalla “*Call-out culture*”⁸ in quanto l'obiettivo non è limitato alla pubblica critica ma contiene anche la volontà di far perdere al “bersaglio” la posizione professionale, l'esposizione pubblica e la rimozione di quanto da lui espresso (es. boicottaggio opere passate o cancellazione anche di testimonianze storiche, come nell'esempio dell'abbattimento di statue).

Il tema della *cancel culture* non è solo rilevante da un punto di vista sociale e mediatico e non lo è solo dal punto di vista della tutela dei diritti delle “vittime” di tali meccanismi - tutela ovviamente imprescindibile e necessaria ma di cui non ci occuperemo⁹- ma è altresì ricco anche di altri spunti di riflessione per il giurista. Infatti, la *cancel culture* assume particolare rilievo in relazione ad alcuni temi al centro del dibattito della dottrina e della giurisprudenza, quali i principi generali dell'ordinamento¹⁰, il bilanciamento dei diritti fondamentali degli individui, nonché delle nuove sfide che si pongono – e per la tutela di quegli stessi principi fondamentali – a causa dell'impatto di internet, dei motori di ricerca e dei social media sulla società e sui sistemi giuridici contemporanei¹¹.

In materia di diritti fondamentali, in particolare, il tema della *cancel culture* si lega alla libertà di opinione e di parola di tutti i cittadini, che viene ad essere limitata a causa delle potenziali rappresaglie su internet (da parte del c.d. “*social media activism*”¹²) a fronte di opinioni ritenute non in linea con il pensiero “dominante”, potenzialmente offensive dell'attivismo o comunque con il c.d. *politically correct*¹³ del momento. Contestualmente, e su questo aspetto ci soffermeremo particolarmente, il tema si lega anche al diritto ad essere informati. Vogliamo anche sottolineare come generalmente le “vittime” della *cancel culture* siano personaggi pubblici ed *opinion leaders* che

⁶ A. FRISINA, M. GHEBREMARIAM TESFAU, “Decolonizzare la città. L'antirazzismo come contro-politica della memoria. E poi?”, in *Studi culturali*, 3/2020 pg. 399-412.

⁷ Cfr. Cambridge Dictionary, voce “*cancel culture*”, <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/cancel-culture>.

⁸ “*A way of behaving in a society or group in which people are often criticized in public, for example on social media, for their words or actions, or asked to explain them*”. Cfr. Cambridge Dictionary, voce “*call-out culture*”, <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/call-out-culture>.

⁹ In realtà quella che nel mondo anglofono è stata ribattezzata come “cancel culture” in Europa, storicamente, ha avuto molti antecedenti: la “*damnatio memoriae*”, la “scomunica” ecc. La dinamica operativa sui social media ricorda una forma di “bullismo di branco”, nel senso che la vittima viene “processata” mediante un meccanismo di “character assassination” e quando “muore” una folla inferocita ne decreta la “damnatio memoriae”. In pratica, un “linciaggio” mediatico a cui per nessuno è concretamente possibile opporsi. Ci sia consentito ricordare come G. Orwell abbia descritto molto bene un meccanismo assolutamente analogo quando, in 1984, descrisse i “due minuti di odio” quotidiano.

¹⁰ G. ALPA, *I principi generali. Una lettura giusrealistica*, in *Giustizia Civile: rivista giuridica trimestrale*, 4/2014.

¹¹ C. PERLINGIERI- L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2014.

¹² P. GERBAUDO, E. TRERÉ, *In search of the 'we' of social media activism: introduction to the special issue on social media and protest identities*, in *Information, Communication & Society*, 18, 8/2015, 865 ss.

¹³ S. DZENIS, F.N. FARIA, *Political Correctness: the Twofold Protection of Liberalism*, in *Philosophia*, 48, 1/2020.

finiscono con l'essere "cancellati" dalla vita pubblica e dalla pubblica comunicazione (tra le vittime recenti di questa "cultura dell'annullamento" figurano ad es. Joshua Katz, professore dell'Università di Princeton; Il giornalista del New York Times Bari Weiss e l'opinion editor James Bennet; così come il docente dell'UCLA Gordon Klein).

Infatti, il diritto all'informazione, riflesso passivo della libertà di manifestazione del proprio pensiero, rischia di essere limitato ove un movimento di cancellazione porti ed eliminare o boicottare opinioni, personaggi o fatti storici non in linea con le idee e la sensibilità della maggioranza o comunque di un gruppo influente. Il diritto all'informazione, come si dirà, deve invece essere completo, integrale e tenere conto anche degli elementi più "scomodi" e delle opinioni della minoranza¹⁴ (anche se il concetto di cancel culture non è necessariamente legato ad una idea di repressione di una "minoranza"). L'individuo deve pertanto avere la possibilità di conoscere anche i fatti storici più sgradevoli, così come le opinioni dissonanti, senza che vi sia qualcun altro in grado di decidere aprioristicamente per lui. In un contesto nel quale, invece, le opinioni venissero integralmente omologate a quelle della maggioranza o di un gruppo comunque dominante, ovvero fatti ed elementi storici ritenuti sgradevoli venissero cancellati, la conseguenza sarebbe una chiara lesione o, quantomeno, un impoverimento del dibattito democratico e del progresso anche sociale che da questo deriva. Ci sia permesso anche ricordare a livello storico le sinistre analogie che tale atteggiamento culturale e tali condotte hanno con i roghi dei libri, o la condanna e messa alla pubblica gogna dell'"arte degenerata" o lo storico fenomeno della distruzione di immagini o simboli che rimandavano ad idee non condivise¹⁵.

Tutto questo è chiaramente anche un attentato ad ogni "diversità culturale"¹⁶.

Per poter interpretare il fenomeno della *cancel culture* sotto un profilo giuridico, è opportuno partire da una descrizione del suo perimetro operativo. Letteralmente, la *cancel culture* implica la pratica di "cancellare" o boicottare figure pubbliche che abbiano sostenuto o espresso opinioni considerate non condivisibili o ritenute offensive di altre secondo un gruppo dominante

¹⁴ "Il concetto di minoranza, inteso come gruppo di persone che si distingue per qualche aspetto da tutti gli altri, è difficilmente precisabile e potenzialmente infinito, perché infiniti sono i possibili elementi di distinzione: si può appartenere ad una minoranza in quanto uomo o in quanto donna, in quanto religioso o in quanto ateo, in quanto analfabeta o in quanto laureato. Quando si affronta il tema delle minoranze ci si riferisce tuttavia normalmente – anche alla luce dell'evoluzione storica - a gruppi che si identificano per peculiari legami etnici, linguistici o religiosi, con ciò differenziandosi dal resto della collettività del Paese preso in considerazione, e che, secondo la nota definizione di Capotorti, manifestino – anche in modo implicito – un sentimento di solidarietà, tendente a preservare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione o la propria lingua. Il concetto di minoranza è in questa prospettiva dunque variamente declinabile come minoranza nazionale, etnica, linguistica, culturale, religiosa. La tutela dei diritti delle minoranze è uno degli aspetti più significativi all'interno del tema generale della tutela dei diritti fondamentali ed è un problema che presuppone la consapevolezza dell'importanza che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società democratiche e pluraliste", Cfr. G. LATTANZI, *La tutela dei diritti delle minoranze in Italia*, Relazione svolta in occasione dell'incontro con la delegazione della Corte costituzionale del Kosovo, 2013. Si veda anche F. PALERMO, *Le sfide del diritto delle minoranze in ambito internazionale e il ruolo dell'UE, con particolare riferimento all'iniziativa Minority Safe Pack*, in R. TONIATTI (a cura di), *Le minoranze linguistiche nell'Unione Europea: Le prospettive di nuovi strumenti di tutela e promozione*, 2019, 33 ss..

¹⁵ Si vedano in proposito: P. BELLINI, F. FERRARA, E.S. STORACE, *Simboli e potere: studi sull'immaginario politico*, Milano, Alboversorio, 2016; P. BELLINI, *Conflict, tolerance and power legitimation*, in *Online International Review Of Philosophy*, 21, 2016; A. MARANESI, *Vincere la memoria, costruire il potere. Costantino, i retori, la lode dell'autorità e l'autorità della lode*, Milano, Mimesis, 2016.

¹⁶ Cfr. la Dichiarazione UNESCO del 2001, che include inoltre la diversità culturale nell'ambito dei diritti umani Cfr. Art.4-6,

(almeno in termini di comunicazione) o comunque influente. Concretamente, il fenomeno è mutevole: il contesto e contenuto delle opinioni dalle quali parte la reazione sociale può essere molto vario, così come le modalità con le quali il soggetto autore delle affermazioni viene concretamente attaccato. Con riferimento al contenuto delle opinioni, infatti, queste possono ad esempio riferirsi a valori contrari ai diritti di gruppi di qualunque tipo (religiosi, politici, etnici, sessuali), alla parità di genere o su determinati eventi. Il fenomeno della cancellazione può inoltre riguardare la rinnegazione di fatti o personaggi storici, così come la distruzione di beni storico-culturali appartenenti ad un passato¹⁷ – dal quale discostarsi, a causa di ideologie politiche o di avvenimenti infelici o comunque rinnegati di un gruppo di attivisti che ne svolge la contestazione o anche da parte della “opinione prevalente”¹⁸. Può anche trattarsi del boicottaggio (richiesta rimozione da incarichi e dalla visibilità pubblica o artistica, rifiuto di prodotti¹⁹) di autori (reali o presunti)²⁰, di condotte o dichiarazioni considerate collidenti o offensive di alcune opinioni o principi. Riguardo alle concrete modalità con la quale avviene invece la “cancellazione”, anche questa varia a seconda dei casi: può infatti andare dal ritiro di una qualunque forma di supporto, in termini di spettatori, *followers* sui social, diminuzione di acquisto di prodotti²¹, sino a tentativi di vera e propria rimozione del personaggio, facendo pressione su organismi ed istituzioni al fine di escludere tali individui, censurarli, licenziarli ovvero sanzionandoli.

Nessun settore è rimasto immune, neppure quello accademico²². Il timore degli effetti della *cancel culture* ha anche portato immediatamente una deviazione “difensiva” del cruciale settore del *marketing* che finisce con l’amplificare le conseguenze della stessa²³.

Uno dei portati della *cancel culture* dovrebbe essere anche la cancellazione delle informazioni relative al tema o soggetto “bersaglio” dai risultati dei motori di ricerca, e delle sue comunicazioni (o pubblicazioni) sui social media (cancellazione dei *tweet*, dei posts ecc.) al pari di quanto oggi avviene per i risultati contrari alla legge o alle *policies* delle piattaforme²⁴: si pensi all’oscuramento (deindicizzazione dai motori di ricerca) dei risultati attinenti siti

¹⁷ Senza nessun riguardo per le norme nazionali ed internazionali a tutela dei beni culturali, si veda per una panoramica in proposito: G. BAJ, *Beyond Resolution 2347/2017: the search for protection of cultural heritage from armed non-State groups*, in corso di pubblicazione; N. ASSINI, G. CORDINI, *I beni culturali e paesaggistici: diritto interno, comunitario, comparato e internazionale*, Padova, Cedam 2006.; F. RIGANO, *Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d'uso dei beni materiali*, in *Giur. Cost.*, 1990, 665.

¹⁸ Per approfondimenti su episodi simili nel corso della storia si veda, ad esempio, O.F. VON FEIGENBLATT, *The Importance of Historical Heritage and the Fallacy of the Cancel Movement: International Case Studies*, cit.

¹⁹ Z. JIAO, D. GOH, “Culture: canceling from the west to the east”, Asia Media International – A Publication from Loyola Marymount University's Asia Pacific Media Center in Los Angeles-, 5 luglio 2020.

²⁰ K.J. HOLMAN, *Can You Come Back from Being Cancelled? A Case Study of Podcasting, Cancel Culture, and Comedians during #MeToo*, 2020, University of Nebraska at Omaha, ProQuest Dissertations Publishing, 2020; H. ITALIE, *Everywhere and nowhere: The many layers of 'cancel culture'*, 26 luglio, 2020.

²¹ E. NG, *No grand pronouncements here...: Reflections on cancel culture and digital media participation*, in *Television e New Media*, 21, 6/2020.

²² P. NORRIS, *Closed Minds? Is a 'Cancel Culture' Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science?*, in *HKS Faculty Research Working Paper Series*, 2020.

²³ B. NGUYEN, *Cancel Culture on Twitter: The Effects of Information Source and Messaging on Post Shareability and Perceptions of Corporate Greenwashing*, in *Wharton Research Scholars*, 2020.

²⁴ Portiamo il semplice esempio di Facebook: “We hide or remove content (example: photo, comment, post) from Facebook when we find that it goes against our Community Standards. Our Community Standards define what is and isn't allowed on Facebook, and they apply all over the world. They're designed to encourage expression and create a safe environment on Facebook.” <https://m.facebook.com/help/2090856331203011>.

pedopornografici, di gruppi terroristici alla rimozione (dalle piattaforme *social media*) degli *hate speeches* ecc. Fenomeni di deindicizzazione e sostanziale cesura sono già operati dalle piattaforme social e dai motori di ricerca a favore di governi al fine di garantirsi l'attività in tali Paesi. In pratica le entità commerciali tendono, per poter operare in un mercato o in un Paese – e non solo nei paesi assolutisti – ad adattarsi al pensiero dominante anche a costo di eliminare alcuni contenuti o di impedirli.

Ad oggi, la *cancel culture* ha trovato una notevole diffusione e forza dirompente grazie ad internet ed in particolare ai social *network*, legandosi strettamente a quello che viene così definito come *social media activism*²⁵. Ciò consente a chiunque ed in qualunque momento, utilizzando gli strumenti e caratteristiche delle piattaforme (in genere social media), di organizzare o unirsi ad un “attacco” nei confronti di altri individui. Come condivisibilmente osservato in realtà la *cancel culture* non costituisce altro che una forma speciale di cd. *group* e *online shaming*, di “*purga*”²⁶, cioè di espressione – o meglio di imposizione – di un’opinione di un gruppo e non tanto di una ricerca del ripristino della verità fattuale e storica sulle informazioni, che viene perpetrata in gruppi organizzati (spesso di dubbia spontaneità²⁷) e mediante gli strumenti messi a disposizione dalla rete. In maniera particolarmente incisiva ed efficace, taluno parla di “*soft totalitarianism*”²⁸, con ciò intendendo, nel nostro caso, un tipo di totalitarismo basato sulla cultura dell'annullamento, in cui cioè alla vittima è culturalmente impedito di avere una piattaforma o carriera pubblica di primo piano e viene cancellata dalla vita pubblica, sociale e professionale.

2. Il diritto ad essere informati

Sul piano del diritto interno, in assenza di un riferimento costituzionale espresso, il diritto ad essere informati è stato desunto per via interpretativa dall'art.21 Cost.²⁹ da parte della Corte

²⁵ Per approfondimenti sul social media activism in relazione anche al caso della *cancel culture* si rinvia ad esempio E. NG, *No grand pronouncements here...: Reflections on cancel culture and digital media participation*, cit.; S. JEPPESEN, *Media Activist Research Ethics: Global Approaches to Negotiating Power in Social Justice Research*, Springer Nature, 2020.

²⁶ J.C. VELASCO, *You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging*, in *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12, 5/2020.

²⁷ S. BRADSHAW, P. HOWARD, *Troops, trolls and troublemakers: A global inventory of organized social media manipulation*, 1/2017, Oxford Internet Institute; M. BAY, *Weaponizing the haters: The Last Jedi and the strategic politicization of pop culture through social media manipulation*, in *First Monday*, 23, 2018.

²⁸ D. J. MAHONEY, “*The Specter of Soft Totalitarianism.*” *The Intercollegiate Review Digital* (June 8, 2016). <https://home.isi.org/specter-soft-totalitarianism>.

²⁹ La bibliografia sull'art. 21 Cost. è amplissima. Senza presunzioni di completezza si rinvia almeno ai lavori storici di S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè 1957; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè 1958; V. CRISAFULLI, *Problematica della libertà d'informazione*, in *Il politico*, 1964, 285 ss.; A. LOIODICE, *Contributo allo studio sulla libertà d'informazione*, Napoli, Jovene, 1969; ID., *Informazione (diritto alla)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano, 1971; P. TESAURO, *Democrazia e informazione*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 3, 1968; C. CHIOLA, *L'informazione nella costituzione*, Padova, Cedam, 1973; ID., *Informazione, pensiero e radiotelevisione*, Napoli, Jovene, 1984; ID., *Manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIX, Roma, 1988; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, Giuffrè, 1975; V. ITALIA, *Considerazioni su propaganda e libertà di manifestazione del pensiero*, in V. ITALIA, *Scritti in onore di Vezio Crisafulli, vol. II*, Padova, Cedam, 1985; A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero: linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati d'opinione*, Milano, Giuffrè, 1988; M. LUCIANI, *La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Politica del diritto*, 4/1989; S. FOIS., A. VIGNUDELLI, *La libertà d'informazione*, Rimini, Maggioli, 1991; P. COSTANZO, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, 1993; A. BEVERE,

costituzionale, che lo legge come risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero, sebbene sia stato affermato anche in dottrina³⁰. In generale tale diritto viene inteso come necessità del pluralismo delle fonti per una completa ed obiettiva informazione del cittadino. Tra tutte citiamo Corte costituzionale, sent. 112/1993: «il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale». Tale principio viene ripreso successivamente anche nella sentenza 225/1974 (in tema di legittimità della riserva allo Stato del sistema radiotelevisivo). Ed ancora, nella sentenza 155/2002: «Il diritto all'informazione garantito dall'art. 21 Cost. deve essere caratterizzato sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie -così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti -sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [...] È in questa prospettiva di necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica, che occorre dunque valutare la congruità del bilanciamento tra principi ed interessi diversi».

Non può esservi dubbio quindi, sul piano del diritto interno e dell'elaborazione giurisprudenziale, circa il riconoscimento costituzionale del diritto ad essere informati grazie ad un'informazione imparziale, veritiera e non strumentale o, peggio ancora, decettiva.

Il diritto ad essere informati è inoltre sancito in atti normativi di rango sovranazionale (cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi ex. artt. 10 e 117 Cost). Fra questi ultimi è importante ricordare ad esempio l'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere» e l'art. 10 della CEDU: «Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione»; vi è poi l'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da

A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, Giuffrè, 2006; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21: la libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA-A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2006.

³⁰ Per tutti, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il "diritto ad essere informati" quale elemento del rapporto di cittadinanza*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 22, 1/2006. Si veda anche R. PERRONE, *Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, in *Nomos*, 2/2018, che afferma «...Da tale constatazione (dell'esistenza del diritto di essere informati n.d.r.), si fa discendere un ulteriore corollario: se esiste un diritto dei consociati ad essere informati, ne conseguirebbe che vi è un interesse, costituzionalmente protetto sempre ai sensi dell'art. 21 Cost., a che le informazioni che circolano siano trasparenti e veritiere, donde la possibilità di intervenire su quelle notizie che tali requisiti non presentino, e che dunque non godrebbero della tutela costituzionale».

parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»; gli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza, che distinguono il diritto al rispetto della propria sfera personale (c.d. *privacy* in senso stretto) dal diritto alla protezione dei dati personali (c.d. *data protection*) e il diritto all'identità personale³¹; il Final report, annexe I, Principle I, United Nations Documents- 2 Ottobre 1997: «Tutti hanno l'inalienabile diritto di conoscere la verità sui fatti passati e sulle circostanze e le ragioni che, attraverso casi rilevanti di gravi violazioni di diritti umani, hanno portato a commettere crimini aberranti. L'esercizio pieno ed effettivo del diritto alla verità è essenziale per evitare che tali fatti possano ripetersi in futuro».

Diviene quindi rilevante il binomio verità/menzogna, termini che, entrambi, dipendono anche da quelli di oblio e memoria e diviene necessario indagare su quali diritti gravitino intorno alle due opzioni. Diritto/dovere alla verità e alla memoria, ma anche diritto all'oblio (*ex art. 17 GDPR*)³² - speculare rispetto al dovere di oblio che la cancel culture vuole imporre - che può influire sulla completa e corretta ricostruzione dei fatti storici. Per completezza informativa ricordiamo anche l'esistenza del “diritto a non sapere” sancito, nel solo campo di informazione medica, dall'articolo 10 della Convenzione di Oviedo³³, che tratta del diritto alla *privacy* relativamente alle informazioni che riguardano la salute e di due altri diritti che derivano da esso: il diritto ad essere informato (“diritto di sapere”) e il diritto a non essere informato (“diritto a non sapere”) relativamente alle proprie condizioni di salute.

Cruciale appare quindi il tema del “diritto alla verità” (si parla anche di “diritti aletici”³⁴) frutto della lezione di S. Rodotà³⁵ secondo cui «La democrazia non è soltanto governo “del popolo”, ma anche governo “in pubblico”. Per questo la democrazia deve essere il regime della verità, nel senso della piena possibilità della conoscenza dei fatti da parte di tutti. Perché solo così i cittadini sono messi in condizione di controllare e giudicare i loro rappresentanti, e di partecipare al governo della cosa pubblica. Perché qui si colloca una delle sostanziali differenze tra la democrazia e gli altri regimi politici, quelli totalitari in particolare, dove l'oscurità avvolge l'intera vita politica e sono i governi a definire quale sia la verità»³⁶.

³¹ G. ALPA, *La disciplina dei dati personali*, Roma, Seam, 1998; G. ALPA, G. CONTE (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, Giuffrè, 2015; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 33, 3/2017.

³² Garante Privacy, *Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 (parte I)*; F. DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corriere Giuridico*, 1/2019, 5 ss. Si veda inoltre Cass. Sezioni Unite, 19681/2019, secondo cui il giudice deve valutare l'interesse pubblico, concreto e attuale all'identificazione dei protagonisti di vicende passate.

³³ Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, Oviedo, 4 aprile 1997. Si veda in particolare l'art. 10: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. 3 A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2”.

³⁴ F. D'AGOSTINI, M. FERRERA, *La verità al potere: sei diritti aletici*, Torino, Giulio Einaudi editore 2019; F. D'AGOSTINI, *Diritti aletici*, Centro Einaudi, Anno LII, n. 218, gennaio-aprile 2017.

³⁵ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, Laterza, 2012, 211-231.

³⁶ Si veda inoltre S. RODOTÀ, *Verso una Dichiarazione dei diritti di Internet*. consultabile all'indirizzo https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/193/Intern et_Libe.pdf. “...è opportuno ricordare la necessità di considerare l'accesso a Internet come diritto fondamentale della persona -Tim Berners-Lee lo ha paragonato all'accesso all'acqua-, come garanzia essenziale non solo contro ogni forma di censura (...) L'insieme dei diritti riconosciuti non “serve a garantire una generica libertà in Rete, ma ha la specifica funzione di impedire la dipendenza della persona dall'esterno, l'espropriazione del diritto di costruire liberamente la propria

Anche alla luce di queste affermazioni riteniamo che da un punto di vista giuridico il fenomeno della cancel culture non possa essere ritenuto sostenibile poiché gravemente lesivo del diritto ad essere informati, anche solo potenzialmente.

Come già visto a livello sovranazionale il diritto ad essere informati viene, al contrario che nel diritto interno, espressamente affermato. Con riferimento allo specifico tema della cancel culture, la dimensione internazionale di tale principio è fondamentale, in virtù del fatto che, come detto, la cancel culture trova il proprio contesto naturale nella rete, che come noto trascende i semplici confini nazionali. Ai fini che qui interessano, un principio, affermato dalla Corte EDU, assume particolare rilevanza: la Corte infatti in diverse pronunce³⁷ evidenzia l'importanza del dibattito pubblico al fine di promuovere la democrazia, la coesione e lo sviluppo sociale, specie ove si abbia a che fare con tematiche complesse e controverse. In tal senso il confronto fra gruppi con idee ed identità diverse è essenziale e da ciò deriva, a carico degli Stati, un vero e proprio obbligo al rispetto della visione delle minoranze. È appena il caso di sottolineare come spesso la libertà di parola sia l'unica arma a disposizione delle minoranze di qualunque genere³⁸.

Gli ordinamenti anche più moderni, invero, contemplan comunque delle forme di censura, sebbene i principi dello Stato liberale stridano con quest'ultima³⁹. La censura ad ogni modo costituisce uno strumento che si pone in maniera critica nel bilanciamento fra i diritti, poiché finisce inevitabilmente per limitare la libertà di parola a tutela di altri interessi. Così facendo, anche lo stesso diritto ad essere informati viene lesa, proprio in quanto il soggetto non viene più posto nelle condizioni di poter acquisire le informazioni oggetto della censura stessa⁴⁰.

personalità e identità, come può accadere con l'uso intenso di algoritmi e tecniche probabilistiche. L'autonomia nella gestione delle informazioni personali, allora, deve considerare anche nuovi diritti come quelli not to be tracked e to keep silent the chip. Questa prospettiva richiede un particolare approfondimento perché si sta costruendo una società profondamente interconnessa, con un passaggio dall'Internet of Things a quello che alcuni già definiscono come all'Internet of Everything che determina una digitalizzazione del quotidiano che può trasformare le persone e i loro corpi³⁷.

³⁷ Sul punto si vedano ad esempio le pronunce della Corte EDU *Gough v. the United Kingdom* App no 49327/11 (ECtHR, 28 October 2014), *Alekseyev v. Russia* App nos 4916/07 and 2 others (ECtHR, 21 October 2010), *Gorzelik and Others v. Poland* [GC] ECHR 2004-I, para 92, *Doğan and Others v. Turkey* [GC] App no 62649/10 ECHR 2016.

³⁸ N. STROSSEN, *Hate: Why we should resist it with free speech, not censorship*, Oxford University Press, 2018. Ci piace ricordare come in risposta alla campagna puritana che molte femministe americane negli anni Ottanta avevano lanciato contro la pornografia – che consideravano espressione del patriarcato e della violenza sessuale contro le donne – N. Strossen nel 1995 pubblicò “Defending Pornography: Free Speech, Sex, and the Fight for Women's Rights”, Scribner, 1995: un articolo a favore della libertà di parola, e contrario ad ogni tipo di censura la cui lettura è senz'altro assai utile come guida anche nel dibattito attuale sulla libertà di espressione e cancel culture.

³⁹La censura può anche permettere di evitare che i soggetti entrino in contatto con contenuti a potenziale impatto negativo. Si pensi alle possibili censure relative alla pornografia minorile ovvero ad un linguaggio scorretto e volgare, nonché alle limitazioni relative ai casi di cd. *hate speech*.

⁴⁰ Si veda ad esempio Corte EDU, *Cyprus v. Turkey* [GC] ECHR 2001-IV, ovvero *Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland* (1992) Series A no 246-A.

3. *Le armi della cancel culture: motori di ricerca, social media e dati. Eliminazione di informazioni, modificazione di informazioni, attivazione dei comportamenti dell'utente*

Il diritto ad essere informati ha notevoli implicazioni e derivazioni dovute allo sviluppo di internet, sia in senso positivo che negativo⁴¹.

Nel contesto attuale il ruolo dei motori di ricerca e dei social media è in prima battuta un ruolo promozionale del diritto ad essere informati. Infatti i motori di ricerca si pongono come intermediari digitali⁴² (da alcuni definiti anche “*monopoly gatekeeper for the internet*”)⁴³ che forniscono l'accesso alle notizie, attuando il pluralismo dell'informazione, inteso tanto come accesso quanto come scelta delle informazioni da parte degli utenti. Va anche ricordata la volontà di tutti gli Stati Democratici di una apertura totale all'accesso ai dati presso le Pubbliche Amministrazioni⁴⁴. Sotto questi profili i motori di ricerca aumentano le fonti da cui attingere notizie e garantiscono la totale personalizzazione dell'esperienza informativa, amplificando il *surplus* informativo tipico dell'*information society*⁴⁵, creando però un mutamento radicale nella percezione della realtà e delle informazioni.

È necessario, senza pretesa di esaustività, una sommario accenno alle “strategie” di funzionamento dei motori di ricerca e dei social media che permetta di comprendere perché siano divenute lo strumento principale della *cancel culture*.

Quando un qualsiasi utente effettua una ricerca su Google o pubblica dei contenuti sui social network, spesso non è consapevole che le sue attività vengono catalogate e registrate. Ciò avviene sia con riferimento a quei dati più immediati, come i propri interessi e convinzioni, ma anche dati meno immediati e spesso involontariamente forniti (cd. *data exhaust*)⁴⁶, come le esitazioni nell'aprire determinati *link*, i modi in cui vengono formulate domande e richieste sui motori di ricerca, le tempistiche di ricerca, i modi di reagire ai contenuti. Questi dati spesso sono estremamente preziosi e consentono agli inserzionisti di classificare e schedare gli individui con livelli altissimi di precisione, permettendo così di isolare psicometricamente il “tipo” di individuo, il cd. UPI (User Profile Information). Grazie a queste informazioni i motori di ricerca come Google sono in grado sia di proporre in tempo reale pubblicità pertinenti (grazie al cd. *matching*) e di potenziale interesse all'utente, sia di effettuare un'analisi predittiva

⁴¹ Anche il Consiglio d'Europa ha evidenziato, nella Raccomandazione del 4 aprile 2012 sulla *protection of human rights with regard to social networking services* l'importanza di Internet ed in particolare dei social network in relazione agli obiettivi del diritto di essere informati, quali quello di facilitare la diffusione delle informazioni, con potenziali vantaggi sul processo democratico e sulla coesione sociale.

⁴² M. MONTI, *Le Internet platforms, il discorso pubblico e la democrazia*, in *Quaderni costituzionali*, 39, 4/2019.

⁴³ Tuttavia ricordiamo che per esempio Google è stato definito “*monopoly gatekeeper for the internet*” dal Dipartimento di Giustizia americano, in un'azione legale fondata sulla violazione dello Sherman Act, iniziata il 20 ottobre 2020.

⁴⁴ D. FUSCHI, *Accesso telematico e utilizzo dei dati nell'e-government*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 22, 4/2020.

⁴⁵ L. BOLOGNINI, *Effetti dei motori di ricerca sul pluralismo dell'informazione. Aspetti giuridici e di analisi econometrica*, Roma, Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati, 2014.

⁴⁶ Si ricordi che gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea considerano il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali diritti fondamentali, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/157/protezione-dei-dati-personali>; si veda anche il documento *A human rights-based approach to data*, OHCHR, 2018. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf>.

comportamentale accurata e ulteriore rispetto alla sua specifica ricerca⁴⁷. Quindi accanto alla “estrazione” dei dati comportamentali⁴⁸ esiste l’attività di “associazione”. Sulla base di queste previsioni vengono poi sviluppati dei “grafici associativi” per svelare le relazioni tra utenti, documenti, *query* e pagine web: Tali relazioni possono essere generate anche da associazioni tra utente e utente⁴⁹.

Oltre alla “estrazione” ed alla “predizione” dei comportamentali operata grazie all’intelligenza artificiale ed al suo *deep learning*, «i nuovi protocolli automatizzati sono progettati per influenzare e modificare il comportamento umano ... Non è più computazione ubiqua. Il vero obiettivo sono intervento, azione e controllo ubiqui. Il vero potere è quello di modificare le azioni in tempo reale nel mondo real»⁵⁰.

E’ appena il caso di ricordare che i risultati offerti da Google (la c.d SERP Search Engine Result Page pagina dei risultati del motore di ricerca) sono diversi per ogni utente (in base a quanto illustrato precedentemente) e sono frutto di differenti e complessi (e non pubblicati) algoritmi di “selezione”: in pratica mentre un utente digita una query, il motore di ricerca deduce l’argomento, deduce l’intenzione dell’utente, invia i risultati ad algoritmi specializzati, li personalizza e, infine, li mostra all’utente selezionando i primi 10 risultati (e la pubblicità pertinente), memorizzando il tutto⁵¹.

È molto interessante in questo contesto anche l’esempio dell’utilizzo degli algoritmi da parte di Facebook. Sino al 2011 Facebook ordinava e prioritizzava amici e loro contenuti utilizzando un algoritmo chiamato Edgerank, che valorizzava tre fattori per determinare i rapporti e le interazioni sociali fra utenti (la vicinanza sociale, l’affinità, il peso e i conflitti), specificamente verificando quanto si interagisce con l’altro utente, con che modalità e quanto tempo sia trascorso dall’ultima interazione. L’algoritmo attuale è invece decisamente più complesso ed ha aggiunto oltre 100.000 fattori⁵². Questo algoritmo sfrutta il *machine learning* e si basa su migliaia di *data point* per determinare la prossimità sociale delle persone. L’equazione inoltre darà un peso diverso a diversi tipi di interazione: essere taggato in una foto o partecipare allo stesso evento con qualcuno fa presupporre un rapporto stretto con quella persona più che un *like* a un post o un commento sulla bacheca che già fungono da evidenti indicatori⁵³.

⁴⁷ S. ZUBOFF, P. BASSOTTI, *Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press 2019, 89.

⁴⁸ Che costituisce la “controprestazione che l’utente paga per il servizio cfr. TAR Lazio, 260/20.

⁴⁹ S. ZUBOFF, cit., 89

⁵⁰ *Ibid.*, 309.

⁵¹ F. PASQUALE, *The black box society*, Harvard University Press, 2015.

⁵² T. BUCHER “*The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms*”, Information, communication & society, 25 feb. 2017, pg. 30-44.

⁵³ Si veda anche il documento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua adunanza del 29 novembre 2018 https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11112_scorr_sanp.pdf. Si veda per una analisi critica dei termini e condizioni il documento “*From social media service to advertising network A critical analysis of Facebook’s Revised Policies and Terms*”, <https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/facebook-1/facebook-revised-policies-and-terms-v1-2.pdf>, Cambridge Analytica: il Garante privacy multa Facebook per 1 milione di euro, Garante Privacy, <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9121352>; Garante Privacy, Ordinanza ingiunzione nei confronti di Facebook Ireland Ltd e Facebook Italy s.r.l. - 14 giugno 2019 [9121486].

Questi dati personali⁵⁴ (migliaia per ogni utente) vengono utilizzati dalle piattaforme e spesso ceduti a terzi generalmente solo grazie ai consensi rilasciati con le condizioni generali di servizio ed il consenso ai sensi del GDPR.

Il sapiente o malizioso sfruttamento di tali algoritmi e di tali dati da parte di diversi soggetti per motivi commerciali⁵⁵, politici⁵⁶ o di altro genere, permette un enorme impatto sui miliardi di utenti⁵⁷ proprio per tramite dei motori di ricerca e dei *social media*⁵⁸.

Circa le tecniche usate nell'utilizzo di tali dati queste confluiscono in quella scienza denominata "psicografia". Senza nessun approfondimento (qui non pertinente) ci limitiamo a rilevare che tali tecniche siano utilizzate anche in campo militare (c.d. *psy-ops*) e spesso dai medesimi soggetti che li utilizzano in ambito civile (la stessa Cambridge Analytica ha iniziato la sua operatività in campo militare).

Pensare addirittura di cancellare informazioni dai risultati della ricerca o pubblicazioni dai *social network* appare senz'altro, a tacere degli altri profili, lesivo del diritto ad essere informati (tanto quanto rimuovere professori universitari, giornalisti o altri personaggi pubblici dai loro ruoli a causa di opinioni espresse).

Come si illustrerà in seguito, altrettanto riteniamo si possa dire anche quando tale risultato si ottiene a mezzo del "filtraggio" e "customizzazione" dei risultati dei motori di ricerca, cioè di tutte le ipotesi in cui una ricerca di informazioni riporti un risultato "artatamente" non oggettivo oppure che una piattaforma *social* mostri solo alcune notizie (*post-tweet*). Entrambe queste consapevoli alterazioni del flusso di informazioni hanno infatti come effetto il limitare attorno agli individui l'architettura di scelta e li vincolano entro canali sempre più strettamente preorientati di mentalità, decisione ed azione⁵⁹.

4. Cancellazione, oblio e "filtraggio" Vs Informazione e Verità storica

Può fornire utili spunti confrontare il dovere di oblio che la cancel culture richiede per alcune informazioni con lo speculare diritto all'oblio che la normativa europea riconosce.

Va premesso che in Italia la giurisprudenza utilizza il termine "oblio" con differenti accezioni: tanto per indicare fattispecie di diffamazione compiuta mediante un comportamento

⁵⁴ Il considerando n. 1 del GDPR ricorda, qualora fosse dubbio, che: "La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale".

⁵⁵ R. L. KAHLE, L. CHIAGOURIS, *Values, Lifestyles, and Psychographics*, Psychology Press, 2014.

⁵⁶ S. ARAL, D. ECKLES, *Protecting elections from social media manipulation*, in *Science*, 2019.

⁵⁷ R.J. GONZÁLEZ, *Hacking the citizenry?: Personality profiling, 'big data' and the election of Donald Trump*, in *Anthropology Today*, 33, 3/2017; V. BAKIR, *Psychological Operations in Digital Political Campaigns: Assessing Cambridge Analytica's Psychographic Profiling and Targeting*, in *Frontiers in Communication*, 5, 2020.

⁵⁸ Celeberrimo il caso Cambridge Analytica, Tra tutti si veda I. KOZLOWSKA, *Facebook and Data Privacy in the Age of Cambridge Analytica*, (e la bibliografia ed articoli riportati) Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington. <https://jsis.washington.edu/news/facebook-data-privacy-age-cambridge-analytica/>.

⁵⁹ A. ANDRONICEANU, *Using automated digital systems to thoroughly regulate social governance: monitoring and behavior modification through data-driven algorithmic decision-making*, in *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 11, 1/2019.

omissivo⁶⁰, in altre ipotesi per indicare il diritto alla de-indicizzazione di dati personali⁶¹, in altro caso come diritto all'aggiornamento dei dati personali⁶² o della descrizione delle vicende narrate⁶³.

In riferimento al diritto all'oblio, come noto, la cancellazione delle informazioni dalla rete appare un diritto consolidato.

Il tema relativo al ruolo dei motori di ricerca in relazione al diritto all'informazione ed alla possibile cancellazione di dati dai risultati (c.d. deindicizzazione) è stato recentemente assai dibattuto in riferimento al suo rapporto con il diritto all'oblio, che ne costituisce un'importante limitazione⁶⁴ e che appare speculare rispetto all'oblio "forzato" (dovere di oblio) che la cancel culture vorrebbe imporre. Riteniamo utile quindi approfondirne le motivazioni ed i diritti tutelati nel caso di esercizio del c.d. diritto all'oblio ed i limiti a questo per trovare principi utili anche in fattispecie di cancel culture o di cancellazioni di dati diversamente motivate.

Sul punto non si può non richiamare la celebre sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al caso Google Spain, nella quale è stato ritenuto che Google rispettasse i requisiti per poter essere considerato come titolare del trattamento dei dati personali, con la conseguenza di derivare a carico di Google stessa il dovere di mettere a disposizione dell'utente strumenti e meccanismi finalizzati alla rimozione dei link riguardanti questi ultimi, a tutela del loro diritto all'oblio ed alla cancellazione dei loro dati personali. Questo in particolare attraverso la cd. deindicizzazione, cioè rendere un contenuto, presente su di un archivio virtuale, non più accessibile mediante ricerca effettuata grazie a motori di ricerca esterni a quello stesso archivio, cioè di fatto invisibile⁶⁵ sulla rete. Un'operazione, comunque, diversa dalla cancellazione o rimozione di un contenuto.

Il GDPR sembra superare invece le motivazioni poste a fondamento del diritto all'oblio nella succitata sentenza, infatti «occorre comunque sottolineare la differenza fra il diritto all'oblio così come postulato nella sentenza Google Spain e il diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'art. 17 del GDPR: nel primo caso, infatti, la richiesta di de-indicizzazione dei link

⁶⁰ Cfr. Corte di Cassazione n. 3679/1998, secondo cui la liceità del diritto di cronaca viene fatta salva anche in caso di pregiudizio all'onore e alla reputazione ove sussistano cumulativamente tre condizioni: verità, pertinenza e continenza. Da qui poi una notevole evoluzione giurisprudenziale sui corretti contorni dei tre requisiti.

⁶¹ Cfr. Corte di Cassazione n. 15096/2015 "la deindicizzazione del dato risalente nel tempo (nella specie, un annuncio immobiliare di vendita all'asta pubblicato nelle pagine di un quotidiano) è stata stabilita dalla Corte UE a carico del motore di ricerca con riguardo ai link al sito che lo conteneva (così decidendo di dislocare i costi sul soggetto economicamente più forte): ma giammai con riguardo alla pagina del sito Web".

⁶² Corte di Cassazione n. 5525/2012 definisce il diritto all'oblio come il diritto a che "non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati. Un fatto di cronaca può, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto storico, il che può giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es., archivio storico) da quello in cui esso è stato originariamente collocato[...] Anche in tal caso i dati debbono risultare esatti e aggiornati, in relazione alla finalità del loro trattamento. A fortiori in caso di relativo inserimento in un archivio storico che come nella specie venga memorizzato pure nella rete di Internet la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima".

⁶³ Cfr. A. MANTELETO, *Right to be forgotten ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 10/2012.

⁶⁴ L'European Data Protection Board il 5 luglio 2020 ha adottato la seconda versione delle Linee guida 5/2019 sui criteri del diritto all'oblio nei casi riguardanti i motori di ricerca.

⁶⁵ E. PARISER, *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*, Londra, Penguin, 2011.

contenenti informazioni personali è valutata in base alla persistenza o meno dell'interesse del pubblico rispetto a tali informazioni; nel secondo caso, invece, tale elemento è del tutto irrilevante poiché, come si è visto, la richiesta di cancellazione dei dati può essere avanzata in base a presupposti del tutto diversi. Ciò rende l'espressione "diritto all'oblio" non pertinente in relazione al GDPR, poiché la richiesta di cancellazione dei dati non presuppone necessariamente il fatto che tali dati siano stati resi pubblici e quindi non sempre è collegata all'esigenza di "essere dimenticati"⁶⁶.

Ed ancora il GDPR pone l'accento sulla cancellazione dei dati indipendentemente dalla loro circolazione pubblica, senza che la richiesta di cancellazione avanzata dalla persona cui i dati si riferiscono debba essere necessariamente valutata in relazione alla libertà di cronaca degli organi di informazione. La cancellazione dei dati, infatti, può essere richiesta per qualsiasi ragione (non solo per ragioni inerenti alla tutela della reputazione o della corretta rappresentazione pubblica della personalità individuale); può riguardare anche dati non pubblici, ma gestiti solo dal titolare del trattamento; può riguardare informazioni che non sono mai state, nemmeno in passato, di interesse pubblico⁶⁷.

In connessione con il tema della cancel culture (che vuole un oblio forzato) è legittimo chiedersi se e quanto l'esercizio del diritto all'oblio sia una forma di controllo sulla propria identità digitale piuttosto che una riscrittura della storia⁶⁸. Si è spesso fatto riferimento, in modo tecnicamente impreciso, alla "storia come diritto umano"⁶⁹ e al "diritto di ricordare"⁷⁰, oppure si è parlato anche di "diritto alla verità"⁷¹. Naturalmente, la memoria è alla base dell'umanità ma d'altra parte il diritto alla *privacy* e, in Europa, il diritto alla tutela dei dati personali sono diritti umani incorporati, armonizzati e legalmente riconosciuti.

Il difficile tema giuridico (oltre che sociopolitico) al centro del cosiddetto "diritto all'oblio" non riguarda tanto i motori di ricerca, servizi online, Google o Wikipedia in sé, riguarda

⁶⁶ M.R. ALLEGRI, *Gdpr e diritto di cancellazione dati/rettifica: come funziona*, Agenda digitale, 31 ottobre 2018.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ A. PEASE, *The right to be forgotten: Asserting control over our digital identity or re-writing history? Technical Report*, in *IRPPS Working Papers*, 2015, 1 ss.

⁶⁹ Il fondatore di Wikipedia, Jimmy Wales, ha sostenuto che: "La storia è un diritto umano e una delle cose peggiori che una persona può fare è tentare di costringerla a tacere un'altra", Cfr. Sophie Curtis and Alice Philipson, "Wikipedia founder: EU's 'right to be forgotten' is 'deeply immoral'", *The Telegraph*, 6 agosto 2014, <http://www.telegraph.co.uk/technology/wikipedia/11015901/EU-ruling-on-link-removal-deeply-immoral-says-Wikipedia-founder.html>.

⁷⁰ Un interessante precedente giurisprudenziale interno inerente, seppur sotto altro profilo, il "Diritto a ricordare" soggettivo è quello espresso da Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 13370 del 29 maggio 2018, la quale, tra l'altro, accerta che non sussiste alcun diritto costituzionalmente tutelato al "ricordo" o alla "memoria" di un particolare evento della vita di un soggetto. Nel caso di specie nell'ambito di un giudizio instaurato da una donna avverso una S.r.l., onde sentir condannare quest'ultima società al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna del servizio fotografico commissionato in occasione del suo matrimonio. Il giudice di primo grado riconobbe dapprima, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da inadempimento contrattuale, anche quello per danno non patrimoniale, da qualificare come danno morale ed esistenziale, ritenendo che l'assenza del servizio fotografico potesse incidere negativamente sulla vita dell'attrice, per l'impossibilità di vivere nel tempo, attraverso gli scatti, le emozioni del matrimonio. La decisione veniva tuttavia riformata in appello, poiché la Corte territoriale – fermo restando il danno da inadempimento contrattuale – non ravvisava tuttavia alcun danno non patrimoniale, non trattandosi nella specie di un fatto di reato, né gli interessi lesi potevano dirsi costituzionalmente rilevanti.

⁷¹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, 211 ss.

principalmente il valore che l'umanità attribuisce loro in quanto fornitori di “verità”, di “storia” e di “memoria”.

È stato sostenuto che nel diritto europeo il diritto all'oblio e quello alla memoria identificano due sezioni temporali del più generale diritto all'identità. Il diritto all'oblio è la proiezione nel futuro del diritto all'identità (per questo esso si atteggia anche come diritto alla correzione dei propri dati personali); il diritto alla memoria cristallizza invece l'identità del soggetto nel passato. Ed inoltre esiste, anche a nostro parere, un duplice diritto alla memoria: un diritto alla memoria individuale e un diritto alla memoria collettiva⁷².

È stato affermato inoltre che «Gli attori che accompagnano oblio e memoria sono vari e sono il principio della libera manifestazione del pensiero, la ricerca storica, il diritto alla identità personale, il principio di dignità, la verità, il diritto di cronaca. Per la memoria di Internet, la caoticità ed al contempo l'imprevedibilità della memorizzazione dei dati, pone il problema concreto della ricerca di modalità sicure ed efficienti di contrasto. Al contrario nella memoria storica, che emerge in tutta la sua evidenza nella repressione del negazionismo, si pone il problema dell'accertamento della verità di fatti della storia e della individuazione dei soggetti legittimati a custodirne la paternità. A ciò si aggiunge l'innegabile natura soggettiva della memoria, la cui caratterizzazione fortemente emotiva fuga la tentazione di considerarla una mera cristallizzazione nel tempo del ricordo»⁷³.

Ed ancora: al di là della diversa articolazione del fattore tempo in questi diritti, è chiaro che la memoria, soprattutto quella storica, si ponga come antagonista ad un corretto esercizio del diritto all'oblio, in quanto impedisce di aggiornare o di cancellare fatti ed eventi che, se pure veri, il soggetto vorrebbe dimenticare. La dimensione storica o la notorietà della persona o dell'evento impediscono la sua cancellazione e ne richiedono una memoria coatta. Inoltre questa contrapposizione tra oblio e memoria ha dovuto fare i conti con le diverse accezioni della memoria stessa. Così si è evidenziata in dottrina la difficoltà di rimuovere e cancellare contenuti dalla memoria di Internet, diversamente da quanto potrebbe avvenire per gli archivi storici e quindi per la memoria storica. Si è altresì evidenziata la dovuta distinzione tra la memoria destrutturata di Internet, qualificata come “mare di Internet”, memoria perenne, e la memoria strutturata degli archivi storici, per sua natura selettiva e critica di eventi e persone. La diversità tra le due tipologie di memoria enfatizza il conflitto con la memoria di Internet, dato che l'automaticità ed incombenza della memorizzazione dei nostri dati personali, talvolta contro ogni scelta consapevole, rende ancora più impellente una loro cancellazione o aggiornamento⁷⁴.

Su questo tema nel nostro Paese la Corte di Cassazione, con la sentenza 05/04/2012 n° 5525⁷⁵ ha avuto modo di affermare che se l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione

⁷² Così M. BIANCA, *Memoria e Oblio: due reali antagonisti?*, in *Medialaws*, 11/2019.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* Si veda anche M. MEZZANOTTE, *Diritto all'oblio vs. diritto alla memoria: il moderno sviluppo della privacy*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2003, 1604 ss.

⁷⁵ Il caso riguardava un esponente politico di un piccolo Comune lombardo, appartenente al Partito Socialista, che venne arrestato per corruzione nel lontano 1993, ma alla fine del procedimento giudiziario, ovviamente riportato dalle cronache dell'epoca, venne prosciolto. Ciononostante la notizia e gli articoli d'epoca erano reperibili su internet, con evidente danno al soggetto dalla continua riproposizione della stessa. Si rinvia alla lettura delle conclusioni della stessa sentenza, da ritenersi

costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza allora al soggetto cui i dati appartengono deve essere attribuito anche il diritto all'oblio e ciò al fine di evitare una ulteriore divulgazione di notizie che col passare del tempo risultano ormai dimenticate. D'altra parte un fatto di cronaca può comunque assumere rilevanza quale fatto storico e quindi giustificare la sua permanenza e conservazione in archivi. Al fine quindi di tutelare l'identità sociale ed i diritti del soggetto cui si riferisce la notizia di cronaca, bisogna garantire al medesimo l'aggiornamento della stessa notizia e cioè il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria, ciò in quanto come già precedentemente affermato il soggetto ha diritto al rispetto della propria identità e a non vedere travisato o alterata la propria immagine, in rapporto al momento storico.

Sostanzialmente questa pronuncia sembra anticipare il GDPR e richiedere l'obbligo di garantire una ricerca completa dei dati e delle notizie relative ad un soggetto o ad uno specifico evento. Ove questo non fosse possibile, sarebbe allora legittima la cancellazione dei dati che distorcono la verità della propria immagine nel determinato momento storico, dovuto della parzialità di questi dati.

In Italia il Garante della *Privacy* sembra aver incisivamente affermato il principio che «la Storia non si cancella»⁷⁶: principio sancito dal Garante nel dichiarare infondato il ricorso di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli, studi e atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80. Il Garante, in tale pronuncia, ha affermato che «che tali informazioni riguardano una delle pagine più buie della storia italiana, ... ed hanno ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva ... nonostante il decorso del tempo dall'accadimento dei fatti, sussiste il preponderante interesse pubblico al reperimento di notizie relative ad una delle pagine più buie della storia italiana, i c.d. "anni di piombo»⁷⁷.

Proprio con riferimento al rapporto fra diritto soggettivo all'oblio e diritto all'informazione in tale contesto, come è stato osservato, l'imposizione da parte della Corte di Giustizia a Google di prevedere meccanismi di cancellazione dei dati può costituire una limitazione al pluralismo e, più ancora, alla completezza dell'informazione nonché al diritto di accesso alle informazioni, poiché potenzialmente delle notizie di interesse pubblico vengono eliminate non tanto a livello editoriale quanto a livello della loro raggiungibilità e rintracciabilità⁷⁸.

In sintesi mentre il diritto all'oblio riconosciuto dal GDPR (interesse del singolo ad essere dimenticato) pare arrestarsi proprio davanti ad ogni tentativo di “cancellare la storia” per il preminente interesse pubblico all'accesso completo all'informazione, la cancel culture ha solo lo scopo specifico di “nascondere” dalla storia personaggi ed idee ledendo quindi ogni aspetto

chiare, ricche di riferimenti puntuali e corretti al funzionamento di Internet ed al rapporto con i principi fondamentali e certamente condivisibili.

⁷⁶ Garante Privacy, *Anni di piombo: no diritto all'oblio per l'ex terrorista. Per reati particolarmente gravi prevale l'interesse del pubblico ad accedere alle notizie*, <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5176031#1>.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Il Regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2016, 26. Sul punto si vedano anche i cons. n. 1 e 4 del GDPR.

dell'imprescindibile diritto all'informazione (oltre che i diritti individuali dei soggetti "cancellati") ed in contrasto anche con i principi ispiratori della normativa Europea.

Le richieste della *cancel culture* porterebbero ad un risultato di preliminare eliminazione di alcune informazioni dai risultati della ricerca (come per altri versi avviene nel caso della targettizzazione e personalizzazione dei risultati sui motori di ricerca o con forme di censura o eliminazione di contenuti in ragioni di "policies aziendali" dagli stessi o dalle piattaforme social media le quali non paiono insensibili al mainstream politico e mediatico), a danno dunque del diritto dell'utente ad acquisire informazioni complete, trasparenti e neutrali.

Ma la cancel culture non opera solo attraverso il semplice allontanamento di personaggi dai loro incarichi o l'abbattimento di monumenti, ma agisce soprattutto attraverso i canali internet (motori di ricerca e, soprattutto, social media) e la "sparizione" dei post ed in generale delle pubblicazioni dei bersagli (oltre che attraverso le campagne di propaganda contro quegli stessi bersagli).

Ai fini che qui interessano, cioè dimostrare come la *cancel culture* risulti essere lesiva tanto per il diritto soggettivo di essere informati, quanto per il preponderante interesse pubblico alla conoscenza, un altro aspetto da evidenziare è quello riguardante il diritto ad assumere informazioni selezionate in maniera trasparente e attendibili anche su un piano "accademico" (così come era nella promesse della originaria architettura di Google⁷⁹), non personalizzate (c.d. profilate e quindi rese "soggettive" e perciò deviate dal risultato "oggettivo") da parte dei motori di ricerca o degli altri siti (quali i social media) che, viceversa, si basano oggi proprio su algoritmi di personalizzazione⁸⁰. In altre parole, il diritto alla ricerca di risultati e informazioni completi e non alterati lasciando la "personalizzazione" solo tra le opzioni facoltative disponibili.

In stretta connessione con il diritto ad essere informati ed alla stessa neutralità della rete, un aspetto cruciale relativo ai motori di ricerca è quello della c.d. profilazione⁸¹ degli utenti finalizzata al fornire queste informazioni "personalizzate": aspetto che ha assunto, ad oggi, particolare importanza nell'economia e nella società digitale. Come già indicato con tale concetto si intende la raccolta ed elaborazione dei dati degli utenti, finalizzata ad anticiparne i bisogni, acquisirne abitudini ed orientamenti, nonché incidere sulle scelte degli individui. A fianco di questa operazione "automatica" sussiste una eliminazione dei contenuti che risponde a regole fatte proprie delle piattaforme social o del motore di ricerca: le cosiddette *Policies*, che permettono alle piattaforme di rimuovere o deindicizzare alcuni contenuti degli utenti.

⁷⁹ S. BRIN, L. PAGE, *The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine*, in *Computer Networks and ISDN System*, Volume 30, Issues 1-7, April 1998, Pages 107-117.

⁸⁰ Sul punto ampiamente S. ZUBOFF, P. BASSOTTI, *Il capitalismo della sorveglianza: il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, cit.

⁸¹ Sotto questo profilo la fonte più importante di regolamentazione di questi profili sul territorio europeo è senz'ombra di dubbio il GDPR. Con specifico riferimento ai temi qui in analisi, innanzitutto viene chiarito cosa si intende per profilazione (art.4), vengono poi previste delle disposizioni specifiche al fine di tutelare i diritti individuali dei soggetti a fronte di pratiche quali la profilazione stessa, prevedendo ad esempio che questa non possa essere completamente automatizzata o il rispetto di principi minimi quali la trasparenza e la liceità (artt.4, 5, 13, 15, 22). Garante Privacy, *Processi decisionali automatizzati e profilazione*.

Va evidenziato come tale distorsione dei risultati delle ricerche e delle informazioni ricevute sui social media tende a farli ritenere veri creando sia “l’illusione della maggioranza”⁸² (meccanismo attraverso il quale ad es. i *social media* fanno credere ad un singolo soggetto - grazie alla profilazione - che certi contenuti siano popolarissimi mentre in realtà non lo sono) sia “l’illusione della conoscenza”⁸³ (ciò perché facciamo affidamento sulla conoscenza degli altri e dell’ambiente, anche virtuale, nel quale viviamo) potendo generare, esattamente come la cancel culture -ed in alcuni casi come effetto di questa e del suo “attivismo” -, che alcune opinioni vengano sostenute (o non contraddette criticamente) solo per non contraddire il proprio gruppo sociale di riferimento o di appartenenza che le ha generate⁸⁴. Tutto questo può essere definito artificio e raggirio decettivo, avente, nei diversi casi, differenti finalità (di lucro, di propaganda o altro).

Ciò avviene mediante strumenti di organizzazione e modellizzazione di dati raccolti, riguardanti gli utenti stessi⁸⁵ e ponendo sostanziali problemi anche in relazione al GDPR. I dati relativi alle scelte ed agli interessi degli utenti possono essere forniti sia volontariamente sia indirettamente, cioè senza la collaborazione consapevole del soggetto profilato. È proprio quest’ultima la modalità che ad oggi viene sempre più utilizzata, specie grazie all’immensa mole di dati forniti dalla navigazione in Internet⁸⁶, spesso inconsciamente o senza prestarvi particolare attenzione. Ciò consente, in definitiva, di fornire agli utenti dei prodotti e informazioni su misura attraverso le previsioni dei comportamenti, nonché delle decisioni di consumo⁸⁷.

Come è stato opportunamente osservato⁸⁸, le attività di profilazione, specie ove devolute esclusivamente a procedure automatizzate, rischiano di avere conseguenze particolarmente negative e, ai fini che qui interessano, intaccare alcuni diritti fondamentali come quello ad essere informati. Tali fenomeni infatti possono portare ad un aumento di discriminazioni e ad un rafforzamento degli stereotipi e tipizzazioni già esistenti in un individuo – che emergono dai dati raccolti – nonché condurre a fenomeni di cd. penalizzazione delle propensioni⁸⁹, limitando

⁸² K. LERMAN, X. YAN, X.Z. WU, *The "Majority Illusion" in Social Networks*, in *PLoS ONE*, 11, 2/2016.

⁸³ S. SLOMAN, FERNBACH, *The knowledge illusion: Why we never think alone*, Londra, Penguin, 2018.

⁸⁴ E. NOELLE-NEUMANN, *The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion*, in *Journal of Communication*, 24, 2/1974.

⁸⁵ Si veda *Indagine conoscitiva sui Big Data*, a cura dell’AGCM, AGCOM e del Garante per la protezione dei dati personali, disponibile a <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Indagine+conoscitiva+sui+Big+Data.pdf/58490808-c024-bf04-7e4e-e953b3d38a9a?version=1.0>.

⁸⁶ A. PAPA, *La problematica tutela del diritto all’autodeterminazione informativa nella big data society*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020.

⁸⁷ S. SICA, *Il consenso al trattamento dei dati personali: metodi e modelli di qualificazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2001; R. DE MEO, *Autodeterminazione e consenso nella profilazione dei dati personali*, in *Dir. informazione e informatica* (II), 2013; M. MAGGIOLINO, *Big Data e prezzi personalizzati*, in *Concorrenza e mercato*, 2016. Alcuni autori osservano come, in linea di principio, la profilazione abbia anche risvolti positivi, in quanto consente al soggetto esperto di approfondire con maggiore facilità argomenti di proprio interesse, così come di effettuare ricerche più mirate. Sul punto ad esempio H. P. BANG, *Among everyday makers and expert citizens*, in J. NEWMAN (a cura di), *Remaking Governance: Peoples, Politics and the Public Sphere*, Policy Press, 2005; Y. LI, D. MARSH, *New Forms of Political Participation: Searching for Expert Citizens and Everyday Makers*, in *British Journal of Political Science*, 38, 2/2008, 247; Y. THEOCHARIS, J. W. VAN DETH, *The continuous expansion of citizen participation: A new taxonomy*, *European Political Science Review*, in corso di pubblicazione.

⁸⁸ A. PAPA, cit., 10 e note ivi richiamate.

⁸⁹ *Ibid.*

i canali sulla base dei quali il singolo effettua le proprie scelte ed esercita le proprie libertà, arrivando in definitiva ad accentuare la bolla informativa nella quale ciascun individuo tende a collocarsi⁹⁰.

Le piattaforme online basano il proprio modello di business sulla raccolta pubblicitaria con contenuti mirati ad un determinato soggetto (in base ad i vari dati su lui raccolti) e non più linkati alla query della ricerca e sulla vendita o concessione dei dati degli utenti raccolti (in modo che terze parti possano sfruttarli per creare contenuti personalizzati). Si tenta quindi anche di catturare quanto più a lungo possibile l'attenzione dell'utente e di allungare la sua permanenza sulla piattaforma in modo da registrare sempre una maggiore quantità di suoi dati comportamentali (c.d. Surplus comportamentale). Quindi una volta che quest'ultimo è stato "catturato", le finalità della piattaforma sono quelle di fargli produrre il maggior numero possibile di azioni, in modo tale da immagazzinare quanti più dati possibili, sulla base delle azioni stesse compiute e delle scelte o il contenuto ad esse legate⁹¹. Grazie a tali meccanismi, i successivi contenuti proposti all'utente saranno fortemente personalizzati e collegati alle attività online compiute dal soggetto, in modo da suscitare nello stesso un forte interesse ed impatto emotivo⁹². Si è quindi realizzata la profezia di N. Negroponte che nel 1995 preconizzò il "Daily Me", affermando che i cittadini non avrebbero più acquistato giornali o guardato la televisione per informarsi sugli argomenti di proprio interesse ma avrebbero avuto accesso ad informazioni quotidiane i cui contenuti avrebbero essi stessi selezionato preventivamente⁹³. I contenuti e le idee proposte all'utente divengono così "circolari", in quanto confermativi delle sue opinioni, credenze e convinzioni⁹⁴ semplicemente rendendo "invisibili" le opinioni differenti.

Il fatto di poter "to screen-in or screen-out" opinioni, persone o temi "differenti" pone serie questioni sul funzionamento della democrazia (che non si può trasformare in una echo-chamber)⁹⁵.

Le ricadute sotto un profilo giuridico degli strumenti di profilazione, perlomeno con riferimento alle tematiche qui in esame, sono evidenti e di notevole impatto. La profilazione infatti, come è stato osservato⁹⁶, influenza la libera determinazione dell'individuo, impattando sui meccanismi cognitivi degli individui e sulle modalità con le quali questo percepisce la realtà

⁹⁰ *Ibid.* Si veda anche M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *Medialaws*, 2/2019: "la filter bubble (bolla di filtraggio), è quel fenomeno che è stato definito quale isolamento intellettuale che può verificarsi quando i siti web fanno uso di algoritmi per identificare in maniera selettiva le informazioni riguardanti gli utenti, attraverso la creazione di un determinato profilo. Nello studio di Eli Pariser la *filter bubble* mette in luce gli aspetti patologici del fenomeno e la possibile lesione del diritto alla privacy e del diritto all'identità personale del soggetto utente, che viene ingabbiato in una bolla che contiene i dati relativi alle proprie scelte. L'analisi delle *filter bubbles*, in quanto fenomeno fondato sull'uso di algoritmi, offre l'opportunità per rivisitare la tradizionale contrapposizione tra diritto e tecnica e oggi tra diritto e intelligenza artificiale e per esplorare nuovi contenuti del diritto all'identità. Il nuovo paradigma della identità digitale emerge dal nuovo reg. UE GDPR e in particolare dalla profilazione, omologo della *filter bubble*".

⁹¹ Per approfondimenti si rinvia all'analisi *Indagine conoscitiva sui Big Data* sopra richiamata, p. 33 ss.

⁹² M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, cit. in cui si afferma che "In questo contesto, hanno origine fenomeni noti come filter bubble e self-confirmation bias, caratterizzati da un meccanismo di causazione circolare per il quale l'utente con le proprie scelte, rivela le informazioni che lo interessano e, a sua volta, la selezione delle informazioni operata dall'algoritmo influenza le scelte dell'utente, confermandone la visione pregressa del mondo".

⁹³ N. NEGROPONTE ET AL., *Being digital*, in *Computers in Physics*, 11, 3/1997, 261 ss.

⁹⁴ M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, cit.

⁹⁵ C. R. SUNSTEIN, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton University Press, Princeton, 2017, IX.

⁹⁶ A. PAPA, cit.

circostante. In un ordinamento democratico e pluralista, è necessario che sussista un pieno ed efficace pluralismo nelle informazioni, affinché gli individui possano sviluppare la propria personalità nonché esprimere scelte consapevoli, prese all'esito della valutazione dei fatti e delle opinioni altrui, anche di minoranza e non sempre approvate dalla maggioranza di un dato momento storico. A contrario, gli strumenti di profilazione fanno pervenire all'utente solo notizie che, secondo l'algoritmo stesso – e secondo chi organizza la piattaforma o, comunque dispone dei dati del soggetto-, egli deve essere interessato a ricevere, orientandolo sempre verso tipi di notizie simili a quelle già ricevute e verso opinioni od orientamenti in linea con le proprie convinzioni già formate, ciò al fine come detto di stimolarne interesse ed interazioni, permettendo a loro volta di raccogliere nuovi dati e di fornire nuovi contenuti. Così facendo, pertanto, il tipo e contenuto delle informazioni destinate all'utente vengono preventivamente selezionate e filtrate, sicché ciò che gli giunge non è un'informazione trasparente, completa e pluralista, ma piuttosto parziale e già preorientata verso proprie precedenti convinzioni o che riesce ad orientarla facilmente verso modifiche comportamentali progressive. In questo ovviamente opera anche l'eliminazione delle informazioni che avrebbero potuto essere ricevute.

In sostanza una informazione incompleta o “personalizzata” rischia di essere un falso (un fake).

Dinanzi a questa situazione, nonché dei pericoli che discendono da questi strumenti, il legislatore in particolare europeo da diversi anni ha deciso di intervenire⁹⁷. Ciò anche nella convinzione che, vista la rilevanza sui processi decisionali democratici del pluralismo informativo, serva un soggetto e degli strumenti regolatori dei meccanismi che possono incidere sul pluralismo stesso⁹⁸. La creazione di strumenti di controllo è però ancora agli inizi e si scontra con la necessità di bilanciare i diversi principi contrapposti. Ad analoghe limitazioni dell'informazione si perviene anche, come già accennato, attraverso la “privatizzazione della censura” propria dei motori di ricerca stessi⁹⁹.

L'operato del legislatore europeo, sotto questo profilo, ha svolto e svolgerà un ruolo imprescindibile¹⁰⁰.

Così si può anche affermare che le carte internazionali, ispirate ai principi propri degli Stati democratici, in un contesto globalizzato e non regolato non sono ancora pienamente cogenti e nemmeno hanno una forza in qualche modo equiparabile a quella delle Carte di diritto europeo. Ciò, ancorché esse siano legittimate da vari statements del G20 e siano state qualificate come Bill of Rights (si pensi alla Carta dei diritti globali di Internet elaborata dall'Internet Governance Forum, struttura di supporto dell'ONU, presentata al meeting di Vilnius il 22 e 23 novembre

⁹⁷ Per una panoramica storica si veda F. PIZZETTI, *Privacy e Diritto Europeo alla protezione dei Dati Personali, Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento*, Bologna, Il Mulino, 2016.

⁹⁸ A. PAPA, cit., 12.

⁹⁹ Cfr. M. MONTI, *Le implicazioni di motori di ricerca e social networks sulla libertà di informazione*, in *Federalismi.it*, 2017.

¹⁰⁰ N. PURTOVA, *The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law*, in *Law, Innovation and Technology*, 12, 2/2020. Sotto questo profilo la fonte più importante di regolamentazione di questi profili sul territorio europeo è senz'ombra di dubbio il GDPR. Con specifico riferimento ai temi qui in analisi, innanzitutto viene chiarito cosa si intende per profilazione (art.4), vengono poi previste delle disposizioni specifiche al fine di tutelare i diritti individuali dei soggetti a fronte di pratiche quali la profilazione stessa, prevedendo ad esempio che questa non possa essere completamente automatizzata o il rispetto di principi minimi quali la trasparenza e la liceità (artt.4, 5, 13, 15, 22).

2012). Ma è anche vero che hanno pur sempre un loro valore giuridico, in quanto indicano un modello sociale e politico di riferimento che si contrappone a quello iperprivatistico teubneriano, influenzato dalle grandi società informatiche¹⁰¹.

5. Conclusioni: per un'etica della tolleranza

Nelle sezioni precedenti si è cercato di riassumere, brevemente, alcuni aspetti del diritto ad essere informati nel contesto tecnologico contemporaneo, in cui ci si può legittimamente chiedere se la democrazia digitale può sostituire – e non solo integrare – la democrazia rappresentativa¹⁰².

Nella nostra prospettiva il Diritto deve essere una parte integrante ed inscindibile della società dell'informazione¹⁰³.

Alla luce di quanto delineato, si può ora ben comprendere come il fenomeno della cancel culture operato dal c.d. *social media activism*, anche in ragione delle sue attuali caratteristiche, collida con i diritti sopra illustrati e trovi nei motori di ricerca, social media e nella gestione dei dati raccolti delle vere e proprie armi.

La cancel culture infatti, come si è cercato di evidenziare, rappresenta inevitabilmente una forma moderna di attacco e di censura, nei confronti di opinioni – e loro autori – ritenuti “scomodi” o “avversari” da un gruppo di persone, e opera con l'obiettivo di ottenere la rimozione dalla conoscibilità pubblica di tali soggetti e delle loro idee e affermazioni.

A contrario, il diritto ad essere informati porta inevitabilmente con sé la possibilità di entrare in contatto con fatti ed opinioni scomode, dinanzi ai quali è necessario essere disposti al confronto, anche ove tali opinioni e fatti non sempre siano ritenuti facilmente sopportabili e condivisibili, proprio perché lo sviluppo degli ordinamenti democratici passa anche dal confronto con queste realtà. Gli Stati hanno anzi un obbligo di garantire alle minoranze di poter partecipare al dibattito pubblico, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato sin dalla sentenza “Handyside c. Regno Unito” del 1976¹⁰⁴. In questa sentenza la Corte sottolinea non solo l'importanza della libertà di espressione, protetta dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma anche la necessità del rispetto di opinioni che sono diverse, e quindi del pluralismo come carattere essenziale della società democratica. La Corte che la protezione della libertà di espressione non riguarda solo le informazioni e le idee che sono favorevolmente recepite ovvero sono ritenute innocue o indifferenti, ma anche quelle che offendono, turbano o disturbano lo Stato o qualunque settore della popolazione. Queste, secondo la Corte, sono «... le esigenze di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quella

¹⁰¹ F. GALLO, *Democrazia 4.0. la Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, in *Rivista AIC*, 1/2020.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Cfr. M. DURANTE, *The online construction of personal identity through trust and privacy, Information*, in *Information*, 2, 2011, 594 ss. In Dottrina si è sostenuto che i sistemi moderni sono regolati da quattro forze: il mercato, la legge, le norme sociali, e l'architettura. Nel caso di sistemi altamente informatizzati, l'architettura viene sostituita dal codice sorgente, Cfr. L. LESSIG, *Code And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*, New York, Basic Books, 2008.

¹⁰⁴ Corte EDU, *Handyside c. Regno Unito*, 7 dicembre 1976, Serie A, n. 24, § 49.

apertura mentale senza i quali non vi è una ‘società democratica»¹⁰⁵. Quindi, ciò comporta anche la necessità di confrontarsi con fatti controversi o che, alla luce dello sviluppo della società e dell’etica comune, ad oggi sono difficilmente ritenuti accettabili. Questo permette di esaminare la realtà con occhio critico nonché distinguere fatti reali da mere invenzioni e suggestioni, o fatti riportati solo parzialmente ricollegandoci in tal senso con quel fenomeno ad oggi sempre più diffuso delle *fake news*.

Il ruolo dei motori di ricerca e dei *social networks* in questo contesto è fondamentale, proprio per il suo aspetto promozionale del diritto ad essere informati. A contrario, proprio eccessivi fenomeni di arbitrario controllo dei contenuti e di profilazione dei risultati sui motori di ricerca e sui social networks (con le loro differenti finalità) rischiano di filtrare eccessivamente le notizie e di eliminare fatti, individui od opinioni ritenuti non in linea con il profilo dell’utente limitando quindi le possibilità di scelta e di sviluppo dell’utente, favorendo la chiusura dello stesso in una “bolla informativa” che può essere facilmente “sfruttata” a fini commerciali o di propaganda. Di questo meccanismo la cancellazione di contenuti appare lo strumento più radicale ma – paradossalmente - conforme al *modus operandi* delle piattaforme: operando, in concreto, un meccanismo di cancellazione sulla base di un giudizio sui contenuti. Ancora più evidente poi la lesione del diritto se la rimozione dei contenuti o deindicizzazione è volontaria e non frutto di un automatico algoritmo di profilazione¹⁰⁶.

Va poi qui solo accennato il tema cruciale di come gli algoritmi e le caratteristiche sopra accennate proprie delle piattaforme possano essere strumentalmente usati da abili attori anche all’insaputa degli stessi titolari delle stesse. Oggi motori di ricerca e social media sono diventati “il campo di battaglia” su cui si difende la democrazia¹⁰⁷ ed in cui a cadere, per ora, sono solo i diritti dei cittadini.

Facendo un passo ancora nella prospettiva della “censura o “boicottaggio” il fenomeno della cancellazione (all’opposto di quanto avviene nel caso di esercizio del diritto all’oblio) non è lesivo soltanto del diritto ad essere informati, che è diritto come detto spettante a tutti i consociati¹⁰⁸ ma, contestualmente, cagiona una lesione dei diritti del soggetto vittima della cancellazione, il quale può patire conseguenze particolarmente gravi sotto un profilo personale, economico e di carriera, sicché è ben comprensibile come taluno evidenzi la necessità di evitare attacchi di questo tipo, oltre che disporre strumenti di risarcimento per il danno patito¹⁰⁹.

¹⁰⁵ Cfr. ampiamente G. RAIMONDI, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Questione Giustizia*, 1/2017, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_428.php.

¹⁰⁶ M.HEINS, *The Brave New World of Social Media Censorship*, in *Harvard Law Review*, F. 325 (2013-2014), 325 ss.

¹⁰⁷ R. SUNSTEIN, cit.; G. ORIGGI, *La democrazia può sopravvivere a Facebook? Egalitarismo epistemico, vulnerabilità cognitiva e nuove tecnologie*, in *Ragion Pratica*, 2/2018. 445 ss.

¹⁰⁸ O.F. VON FEIGENBLATT, *The Importance of Historical Heritage and the Fallacy of the Cancel Movement: International Case Studies*, cit. P.A. giudica particolarmente negativo fenomeni di cancellazione quali la distruzione o rimozione di opere del passato facenti parte del patrimonio storico e culturale, evidenziando come tale atto costituisca la più grave forma possibile di censura nonché una grave violazione a danno dell’intera umanità. Non solo, quindi, una lesione del diritto ad essere informati, ma anche quello di poter godere della conservazione del patrimonio storico e culturale dell’umanità.

¹⁰⁹ N.K. CARR, *How Can We End# CancelCulture-Tort Liability or Thumper’s Rule?*, cit. Secondo P.A., sarebbero astrattamente configurabili azioni di risarcimento civile per il danno patito a seguito di un attacco ricollegabile ai casi di cancel culture. Ciò ovviamente con tutte le problematiche che questo porrebbe, sotto un profilo di individuazione del corretto strumento giuridico utilizzabile, dell’individuazione del danno e dell’effettivo responsabile. L’A. evidenzia inoltre che in tale contesto

Altro riflesso negativo è quello che parte della dottrina definisce come *private censorship*¹¹⁰. Con ciò si intende la tendenza a non esprimere la propria opinione, in particolare su tematiche particolarmente dibattute a livello sociale, morale o politico, ove l'individuo tema che la maggioranza degli altri soggetti (in un ambiente di riferimento reale o virtuale o, comunque per come percepito anche tramite i mezzi di comunicazione) possa non condividere le sue opinioni con effetti quali la “Tirannia della maggioranza”, oppure tema di porsi in pubblico contrasto con gruppi attivisti o soggetti radicalizzati (che nel caso della *cancel culture* può portare alla “*Tyranny of the minority*”¹¹¹) generando la c.d. “spirale del silenzio”¹¹². In concreto un effetto sostanzialmente intimidatorio.

Riteniamo che solo la difesa del diritto individuale e collettivo ad essere informati unitamente alla battaglia contro censure e manipolazioni del flusso di notizie e la guerra alle fake news siano in grado di salvaguardare i cittadini, la democrazia e le stesse piattaforme social media e motori di ricerca.

In conclusione, riteniamo utile una breve riflessione sull'importanza e sul senso del dibattito democratico, della diversità delle idee e del pluralismo etico, nonché del rispetto delle idee diverse – anche le più scomode – e del *vulnus* che questi profili patiscono da fenomeni quali la cancel culture, basati non solo sul semplice rigetto di pensieri o fatti scomodi – che può anche essere comprensibile ed ammissibile - ma addirittura su di una loro rimozione dalla memoria storica e collettiva oltre che dai mezzi di informazione.

Alla base di ogni società libera odierna, infatti, vi è il principio di tolleranza¹¹³ (riconosciuto tanto dalla Costituzione Italiana che dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹¹⁴), e

difficilmente sarebbe, invece, utilizzabile lo strumento della diffamazione, in quanto la cancel culture parte da dichiarazioni o fatti effettivamente imputabili alla vittima della cancellazione.

¹¹⁰ P. COOK, C. HELMANN, *Two Types of Self-Censorship: Public and Private*, in *Political Studies*, 1/2013, 178 ss.; J. FOX, K. M. WARBER, *Queer Identity Management and Political Self-Expression on Social Networking Sites: A Co-Cultural Approach to the Spiral of Silence*, in *Journal of Communication*, 65, 2015, 79 ss.

¹¹¹La teoria si occupa dell'analisi del potere persuasivo dei mass media. La tesi di fondo è che i mezzi di comunicazione di massa, ma soprattutto la televisione, grazie al notevole potere di persuasione sui riceventi e quindi, più in generale, sull'opinione pubblica, siano in grado di enfatizzare opinioni e sentimenti prevalenti, mediante la riduzione al silenzio delle opzioni minoritarie e dissenzienti. In particolare, la teoria afferma che una persona singola è disincentivata dall'esprimere apertamente e riconoscere a sé stessa un'opinione che percepisce essere contraria alla opinione della maggioranza, per paura di riprovazione e isolamento da parte della presunta maggioranza. Questo fa sì che le persone che si trovino in tali situazioni siano spinte a chiudersi in un silenzio che, a sua volta, fa aumentare la percezione collettiva (non necessariamente esatta) di una diversa opinione della maggioranza, rinforzando, di conseguenza, in un processo dinamico, il silenzio di chi si crede minoranza. Cfr. *Wikipedia, spirale del silenzio*. B. BISHIN, *Tyranny of the Minority: The Subconstituency Politics Theory of Representation*, Temple University Press, 2009, M.L. GOGGIN, *Threats to Freedom from a Tyranny of the Minority*, Published online by Cambridge University Press: 17 May 2016. <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-the-life-sciences/article/abs/threats-to-freedom-from-a-tyranny-of-the-minority/186468C56DC8C69D903A53808869798C>.

¹¹² E. NOELLE-NEUMANN, cit.; K. N. HAMPTON, I. SHIN, W. LU, *Social media and political discussion: when online presence silences offline conversation*, in *Information, Communication & Society*, 20, 7/2017; D. TAMBINI, D. LEONARDI, C. T. MARSDEN, *The Privatisation of Censorship: Self-regulation and Freedom of Expression*, in *Codifying Cyberspace: Communications Self-Regulation in the Age of Internet Convergence*, Routledge, 2008.

¹¹³ Ci sia permesso rilevare che, ironicamente e come segno dei tempi, la statua di Voltaire (autore nel 1736 del “Trattato sulla Tolleranza”) sia stata vandalizzata in nome della cancel culture.

¹¹⁴ “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevedere tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio basato sull'intolleranza ...” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006, §56).

quindi l'idea che l'etica del diritto è la tolleranza¹¹⁵. Ciò comporta la necessità che gli individui debbano garantire la convivenza con gli altri consociati, raggiungibile solo accettando la diversità delle idee e delle concezioni morali, anche al fine di ottenere una produttiva collaborazione collettiva¹¹⁶. La tolleranza pertanto presuppone la fede nei propri valori ed interessi ma anche il riconoscimento che altri hanno fede nei propri differenti valori¹¹⁷. A contrario, e qui vi è un punto cruciale, vietare ad alcuno di esprimere la sua opinione, imporre il proprio senso del giusto e di cosa sia etico o ammissibile in una società e cosa invece non lo sia, siano essi pensieri, riflessioni su fatti storici o altro, può in ipotesi anche essere un atteggiamento connotato da buona fede, ma rimane pur sempre un atteggiamento di imposizione, che caratterizza non tanto le società democratiche quanto, piuttosto, le idee del despota. La cancellazione di fatti o di persone per fatti o opinioni ritenute riprovevoli secondo un determinato gruppo o una maggioranza non si discosta in alcun modo da queste conclusioni.

Sia consentito allora richiamare le celebri parole di Zagrebelsky, il quale si schierava apertamente a favore del dubbio e del dibattito, rigettando con forza un'etica ed una ideologia basata sull'assoluta affermazione di una precisa verità: «Contro l'etica della verità significa a favore dell'etica del dubbio. Al di là delle apparenze, il dubbio non è affatto il contrario della verità. In certo senso, ne è la riaffermazione, è un omaggio alla verità. (...) Così l'etica del dubbio non è contro la verità, ma contro la verità dogmatica, che è quella che vuole fissare le cose una volta per tutte e impedire o squalificare quella cruciale domanda: “sarà davvero vero?”»¹¹⁸.

ABSTRACT (ITA)

Lo scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il fenomeno della c.d. cancel culture incida su diversi principi e diritti fondamentali garantiti da tutte le Costituzioni democratiche. Particolare rilievo è dato all'ordinamento italiano e sovranazionale (es. libertà di opinione, diritto di manifestazione di pensiero, diritto ad essere informati). Il contributo intende dimostrare come queste scelte ledano il principio di tolleranza, pietra miliare di tutti gli Stati democratici. In relazione al tema principale, nello scritto sono analizzate le problematiche sollevate dall'utilizzo di informazioni personalizzate da parte dei motori di ricerca e dei social media, al posto di informazioni complete e trasparenti non viziata dalla profilazione. È valutata anche l'incidenza di pratiche legate al c.d. attivismo online e la sua dubbia legittimità.

PAROLE CHIAVE: Cancel culture, Diritto ad essere informati, Diritto all'oblio, Profilazione, Censura.

¹¹⁵ G. VISENTINI, *L'etica del diritto è la tolleranza*, Roma, Luiss Guido Carli, 2008.

¹¹⁶ Sul punto si rinvia a D. DE RADA, *Etica e Business*, Rimini, Maggioli Editore, 2013, 48, nonché a G. VISENTINI, *Etica e affari*, Roma, Ciampi, 2001, 221.

¹¹⁷ G. VISENTINI, *Etica e affari*, cit., 224.

¹¹⁸ G. ZAGREBELSKY, *Contro l'etica della verità*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

ABSTRACT (ENG.)

The purpose of this analysis is to highlight how the phenomenon of cancel culture affects various principles and fundamental rights guaranteed by all the democratic Constitutions, with particular focus on the Italian system, in connection with the supranational legal system (e.g. freedom of opinion, right to manifestation of thought, right to be informed). The paper aims at demonstrating how these choices undermine the general principle of tolerance, milestone of all democratic States. In connection with the main topic, the issues raised by the provision of customized, sometimes even purged, information by search engines and social media, rather than complete and transparent information, are analysed. The exploitation of such practice in online activism practices, and its dubious legitimacy, are assessed as well.

KEYWORDS: Cancel culture, Right to be informed, Right to Oblivion, Profiling, Censorship.